



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO <i>Area:</i> PROGRAMMAZ. TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  <p style="text-align: right;">(Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE</p>		
<b>DI CONCERTO</b>	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE L' ASSESSORE
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 15/07/2014 prot. 471</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

**OGGETTO:** Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione Lazio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *“Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione”* e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 *concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni”* ed, in particolare, il comma 1 dell’art. 25 bis, introdotto da ultimo con la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 14, art. 2;

**VISTA** la Legge Regionale 27 Novembre 2013 n. 8 *“Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;

**VISTO** l’art. 56 della sopra citata L.R. 13/2007 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

**VISTO** il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 *“Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere”*;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008, che detta i requisiti minimi che devono possedere le strutture ricettive alberghiere nell’ambito della armonizzazione della classificazione alberghiera;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 5/2011 modificato dal regolamento n.15 del 9 settembre 2013, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla modifica del sopra citato Regolamento regionale n. 17/2008 e s.m.i. al fine di razionalizzare, semplificare ed aggiornare la normativa riguardante le strutture ricettive alberghiere;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Legislativo ha comunicato, con nota prot. 402850 del 11/07/2014, di aver effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche;

**VISTA** l'allegata proposta di Regolamento regionale concernente "Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche", che consta di n. 15 articoli, con schede allegate da A1 ad A6, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** di adottare la suddetta proposta;

**ACQUISITO** il parere della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L.R. 13/2007, espresso nella seduta del 7.8.2014;

### **DELIBERA**

di adottare il Regolamento regionale concernente "Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche", che consta di n. 15 articoli, con schede allegate da A1 ad A6, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

*Proposta di regolamento regionale concernente:*

Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17 )*

1. All'articolo 1, comma 2 le parole “al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio” sono sostituite con le seguenti: “all'esercizio”.

## **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 2 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera a) dopo le parole “gli alberghi” sono aggiunte le seguenti: “o hotel”;
- 2) alla lettera b), dopo le parole “le residenze turistico-alberghiere” sono aggiunte le seguenti: “o residence”;
- 3) alla lettera c) le parole “i motels” sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.”

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio”.

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5, la parola “recettive” è sostituita dalla seguente “ricettive”.

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17.)*

1. Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola “offerti” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e urbanistiche”;
- b) alla lettera a), le parole “gli alberghi dotati” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture dotate”;
- c) alla lettera b), le parole “gli alberghi dotati” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture dotate”;
- d) alla lettera c), le parole “gli alberghi ” sono sostituite dalle seguenti: “ le strutture” e dopo le parole “(2003/287/CE)” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche”;
- e) alla lettera d), sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) le parole “gli alberghi o i residences, assoggettati” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture assoggettate”;
  - 2) la parola “ubicati” è sostituita dalla seguente: “ubicate”;
  - 3) la parola “dotati” è sostituita dalla seguente: “dotate”;
- f) alla lettera e), le parole “per gli alberghi” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture”;
- g) le lettere g) ed h) sono abrogate;
- h) alla lettera i), dopo le parole “albergo” sono aggiunte le seguenti: “o hotel” e la parola “suites” è sostituita dalla seguente: “suite”;
- i) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“ i- bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un posto-imbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento carburanti”.

#### **Art.4**

*(Modifiche all'articolo 4 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “alberghi” sono inserite le seguenti “o hotel”;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le misure e le caratteristiche previste nell'allegato A2;”;

c) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno privato, nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014;”

d) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

“c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014;”

2. Al comma 2, la parola “residences” è sostituita dalle seguenti: “Le residenze turistico-alberghiere o residence”;

3. Il comma 3 è abrogato.

## **Art.5**

*(Modifiche all'articolo 5 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "In particolare," sono inserite le seguenti: "per le persone con disabilità permanente o temporanea,".

## **Art.6**

*(Modifiche all'articolo 6 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole: “, contiguo, ma separato e distinto” sono soppresse;
  - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi”.

## **Art.7**

*(Sostituzione dell'articolo 7 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17.)*

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7  
( *Classificazione delle strutture* )

1. La denominazione, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive sono indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A6, indicano la classificazione per:

- a) gli alberghi o hotel e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;
- b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4 stelle.

3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad una classificazione a quattro stelle, un numero di camere con un quantitativo di posti letto complessivo non superiore al 40 per cento del totale dei posti letto. Le relative camere possono avere i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione (quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell'attività alberghiera sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle).

4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre, qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre.

5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

6. La Provincia, d'ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.

## **Art.8**

*(Sostituzione dell'articolo 8 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8  
( *Procedura per la classificazione* )

1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la denominazione, la tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive previste all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso della classificazione indicata.
2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui all'art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6.
3. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all'Agenzia regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell'Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell'anno.”

## Art.9

*(Sostituzione dell'articolo 9 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. L'articolo 9, è sostituito dal seguente:

“Art. 9  
*(Esercizio delle attività)*”

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR),ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata.

2. La SCIA, in particolare, contiene le indicazioni relative alla tipologia di appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura medesima. Per le fattispecie indicate all'articolo 7, comma 3 devono essere indicati il numero esatto delle camere classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione.

3. Alla SCIA che viene presentata per l'attivazione di nuove strutture o per le intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati:

- a) la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza e il numero dei posti letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati;
- b) la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità della struttura alle normative vigenti;
- c) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
- d) la documentazione in materia di normative sull'impatto acustico o dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole imprese e medie imprese;
- e) gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva;

4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 della l.r. 13/2007 abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

- a) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio:
- 1) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati;
  - 2) le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
  - 3) il subentro nell'esercizio dell'attività, la variazione di classificazione, la variazione di denominazione, l'attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari stipulati tra le imprese;
- b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- c) a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura, anche a carattere straordinario.

7. Il SUAP o il SUAR, tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all'Agenzia regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le variazioni segnalate dalle strutture, concernenti, in particolare, il numero e la data della SCIA, l'anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione, la denominazione e le specificazioni aggiuntive.

## **Art. 10**

*(Sostituzione dell'articolo 10 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17 )*

1. L'articolo 10, è sostituito dal seguente:

“ Art.10  
( *Denominazioni* )

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014.

1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007.

2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di appartenenza come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture esistenti che presentino, a qualsiasi titolo, una nuova SCIA.

4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

5. Nelle fattispecie previste all'articolo 7 comma 3, le strutture debbono indicare entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria prevalente.

6. I “Motel” preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a mantenere la denominazione di “Motel”.

7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.”.

## **Art. 11**

*( Sostituzione dell'articolo 11 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17 )*

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

### **“ Art. 11**

*( Insegna, targa e altri obblighi informativi)*

1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione nell'insegna di cui al comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Nella fattispecie indicata all'articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata.

3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile:

a) la documentazione inerente la regolarità dell'esercizio (copia dell'autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all'interno della zona di ricevimento degli ospiti;

b) la tabella dei prezzi, all'interno della zona di ricevimento degli ospiti;

c) il cartellino prezzi, all'interno di ogni camera o alloggio.

4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, laddove esistenti. Nelle fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente.

5. Le insegne per l'esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi.

6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi, anche riguardo alle attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 9 comma 3.

**Art.12**

*( Abrogazione dell'articolo 12 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17 )*

1. L'articolo 12 è abrogato

### **Art. 13**

*(Inserimento dell'articolo 13 ter al r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)*

1. Dopo l'articolo 13 bis è inserito il seguente:

“ Art.13 ter

(Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence)

1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o residence già operanti in virtù delle precedenti normative, ancora non in possesso di titolo abilitativo all'esercizio di attività, presenta la SCIA al Comune per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 13/2007.

2. Fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino alla presentazione della SCIA le residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio dell'attività ricettiva”

## Art. 14

(Inserimento dell'articolo 13 quater al r. r. 24 ottobre 2008, n. 17)

1. Dopo l'articolo 13 ter è inserito il seguente:

“ Art. 13 quater

*(Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere)*

1. Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere effettua gli adeguamenti previsti dal presente regolamento.
2. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11, del r.r. 21 settembre 2009 n. 16 e successive modifiche .
3. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a quattro e cinque stelle.
4. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3.
5. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle persone alloggiate segnalano al Comune con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4, l'estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate.
6. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all'Agenzia Regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC):
  - a) l'elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per tipologia, specificando nell'ordine, il numero progressivo, la denominazione con eventuale specificazione aggiuntiva, la classificazione, l'indirizzo, il numero dei posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA;
  - b) l'elenco delle imprese alberghiere specificando nell'ordine, gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l'eventuale specificazione aggiuntiva, il nome e l'indirizzo del titolare o gestore (sia se persona fisica o giuridica).

**Art. 15**  
( Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Allegati da A1 ad A6 alla proposta di regolamento regionale concernente:*

Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

*ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE*

<b>A1</b>		<b>PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI OFFERTI, ORARI DEGLI ALBERGHI</b>					
<b>CLASSIFICAZIONE</b>		<b>1 stella</b>	<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>5 stelle</b>	
1.01.a	Servizio ricevimento, portineria, informazioni	H	12	12	16	18	24
1.01.b		Lingue straniere correttamente parlate	1	1	1	2	3
1.02	Portiere di notte	*	*	*	X	X	
1.03	custodia valori (% Camere con Cassaforte)	*	*	* 50%	100%	100%	
1.04	Trasporto bagagli	*	*	*	X	X	
1.05.a	Prima colazione	in sala apposita o ristorante o spazio adibito al servizio separato da infrastrutture fisse o mobili adeguati alla separazione		*	*	X	X
1.05.b		in camera a richiesta			X	X	
1.06.a	Durata Servizio Bar	H in loc. ad altro uso	*	*	12	16	16
1.06.b		H di servizio in camera			12	16	24
1.06.c		H in locale o spazio apposito	*	*	12	16	16
1.07.a	Servizio ristorazione	in sala o ristorante				*	X
		in camera a richiesta					X
1.07.b	Divise differenziate per ogni servizio			X	X	X	
1.08	Cambio biancheria bagno	giorni alterni	giorni alterni	giornaliero	giornaliero	giornaliero	
1.09	Cambio biancheria letto	ogni 3 notti	ogni 3 notti	giorni alterni	giornaliero	giornaliero	
1.10	Servizio lavanderia stireria				riconsegna entro 24 H	riconsegna entro 12 H	
1.11	Servizio pulizia camere e/o locali accessori	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero con riassetto pomeridiano	due volte al giorno*	
1.12	Servizio parcheggio in area o autorimessa anche in				X	X	

	convenzione					
1.13	servizio fax e fotocopiatrice	X	X	X	X	X
1.14	vano adibito a guardaroba e deposito bagagli				X	X
1.15	sala o area bar in apposito locale				X	X
<b>NOTE:</b>						
1.01 - Servizio ricevimento, portineria e informazioni assicurato in ore (H) da personale "addetto", ovvero da persona/e (titolare, dipendente, coadiuvatore) assegnata ad uno specifico servizio in via esclusiva che non può essere impegnata contemporaneamente e stabilmente in altri servizi.						
1.02 * - In alternativa al Portiere di Notte: addetto disponibile a chiamata in servizio all'interno della struttura						
1.03. * - in cassaforte dell'albergo. Tale disposizione vale negli gli alberghi a tre stelle per la percentuale di camere non provviste di cassaforte.						
1.04 * - negli orari in cui è garantito il ricevimento, il trasporto bagagli è assicurato a mezzo carrello.						
1.05.a * -Per gli alberghi a 2 e a 3 stelle il servizio può essere offerto in una sala o area comune destinata anche ad altri usi.						
1.06.a* - In alternativa al servizio bar per gli alberghi ad 1 o 2 stelle è obbligatorio un punto ristoro anche con distributori automatici						
1.07.a - se previsto il servizio						
1.08 e 1.09 = i requisiti minimi non riguardano alberghi che abbiano adottato sistemi di Ecolabel o Certificazioni e Ambientali che agiscono con regole ecologiche o in caso di diverse ed esplicite scelte dell'ospite a tutela dell'ambiente -						
1.11*=- in alternativa una volta al giorno con riassetto pomeridiano						
1.12 - Servizio di parcheggio e/o autorimessa per veicoli della clientela, in garage o area dell'esercizio o in garage convenzionato assicurato: dalle 8.00 alle 22.00 per gli alberghi a 4 stelle ; 24 ore su 24 per gli alberghi a 5 stelle; per strutture site in zone a traffico limitato deve essere garantito il servizio di transfert dal parcheggio alla struttura e viceversa.						

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A2		<b>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DEGLI ALBERGHI</b>					
CLASSIFICAZIONE		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
2.01.a	Dimensionamento minimo camere al netto della stanza da bagno	Camera Singola	8 mq.	8 mq.	8 mq.	9 mq.	9 mq.
2.01.b		Camera Doppia	14 mq.	14 mq.	14 mq.	15 mq.	16 mq.
2.01.c		Locali accessori per Suite (vano soggiorno)				9,8 mq.	9,8 mq.
2.01.d		x ogni locale accessorio in appartamento (vano soggiorno)				8 mq.	12 mq.
2.01.e		Possibilità di letto aggiunto *	X	X	X	X	X
2.01.f		Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 2.01.b (mq. x posto letto in più)	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.	6 mq.
2.01.g	appartamento costituito da monolocale (un ambiente per pernottamento, un bagno e angolo cottura)	appartamento da un posto letto				28 mq	28 mq
2.01.h		appartamento da due posto letto*				38 mq	38 mq
2.02	Locale bagno privato completo nelle camere		X *	X**	X	X	X
2.02.a	dimensioni locale bagno		3 mq.	3 mq.	3 mq.	4 mq.	5 mq.
2.04.a	Arredo completo camere composto da:	letto *	X	X	X	X	X
2.04.b		comodino per ogni posto letto*	X	X	X	X	X
2.04.c		1 sedia o poltroncina per ogni p. letto	X	X	X	X	X
2.04.d		1 tavolino o 1 scrivania*			X	X	X
2.04.e		1 armadio a due ante	X	X	X	X	X
2.04.f		1 specchio*	X	X	X	X	X
2.04.g		1 cestino rifiuti	X	X	X	X	X
2.04.h		1 lampada o applique da tavolo				X	X
2.04.i		1 sgabello per bagagli*			X	X	X
2.04.l		mobile frigobar				X	X

2.04.m		apparecchio televisivo			X	X	X
2.04.n		collegamento infotelematico				X	X
2.04.o		poltrona				X	X
2.04.p		chiamata del personale a mezzo telefono	*	*	X	X	X
2.05.a	Arredo complementare per zona soggiorno suite o soggiorno appartamento composto da:	1 poltrona+1per ciascun p. letto				X	X
2.05.b		1 tavolo basso				X	X
2.05.c		1 mobile a scaffali o vetrina o comò				X	X
2.06.a	Arredo complementare per ulteriori camere in suite o in appartamento composto da:	2.04.a+2.04.b+2.04.c+2.04.d+2.04.e+2.04.h+2.04.i+2.04.m					
2.06.b		2.04.a+2.04.b+2.04.c+2.04.e+2.04.i+2.04.m					X
2.06.c		2.04.a+2.04.b+2.04.e+2.04.m				X	
2.07.a	Complementi delle camere	illuminazione base	X	X	X	X	X
2.07.b		illuminazione razionale					X
2.07.c		misure atte alla insonorizzazione degli ambienti					X
2.07.d		collegamento a internet				X	X
2.07.e		collegamento TV satellitare o digitale				X	X
2.07.f		dotazione materiale illustrativo *	X	X			
2.07.g		dotazione materiale illustrativo *			X	X	
2.07.h		dotazione materiale illustrativo *					X
2.08.a	Impianti complementari	riscaldamento tradizionale o con sistemi equipollenti	X	X	X	X	X
2.08.b		aria condizionata*				X	X
2.08.c		telefono con linea telefonica in camera			X	X	X
2.08.d		telefono con linea telefonica in bagno					X
2.09.a	Arredo, complementi ed impianti bagno	illuminazione base	X	X	X	X	X
2.09.b		illuminazione complementare				X	X
2.09.c		arredo base 1			X	X	X
2.09.d		arredo base 2	X	X			
2.09.e		dotazione materiali 1	X	X	X		
2.09.f		dotazione materiali 2				X	X
2.09.g		chiamata di soccorso	X	X	X	X	X

**NOTE:**

2.01e * - Il letto aggiunto può essere inserito nelle camere di cui al punto 2.01.b o nei locali accessori in appartamento di cui al punto 2.01.d per persone che espressamente lo richiedano, e dovrà essere rimosso entro il giorno successivo la liberazione della camera o dell'appartamento da parte dell'ospite, o in alternativa privato del relativo allestimento a funzione letto.
2.01h - per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere incrementata di 10 mq
2.02 - per privato si intende a servizio delle camere e non dei locali comuni, per completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda
2.02 * -Solo per strutture esistenti alla data del 30 settembre 2014, in alternativa al bagno in camera: lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente e bagno comune di piano in misura di uno ogni otto posti letto o frazione. Il numero dei locali bagno completi nelle camere, dotati di acqua calda e fredda, non deve essere inferiore al 40% del totale delle camere.
2.02 ** - Solo per strutture esistenti alla data del 30 settembre 2014, in alternativa al bagno in camera: lavabo di acqua calda e fredda e presa di corrente con specchio in camera, bagno comune di piano in misura di uno ogni sei posti letto o frazione. Il numero dei locali bagno completi nelle camere, dotati di acqua calda e fredda, deve corrispondere almeno all' 80% delle camere.
2.04.a.* - I letti possono essere di dimensioni superiori alle standard (singolo m. 0,90 x 1,90, doppio m. 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m. 1,40.
2.04 b, 2.04 d, 2.04 f, 2.04 i * - In alternativa alle previste dotazioni minime possono essere utilizzati arredi funzionalmente equivalenti.
2.04.p negli alberghi a uno e a due stelle la chiamata del personale può avvenire a mezzo citofono o campanello
2.07a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni della camera (TV, PC, frigo)
2.07b - Illuminazione razionale composta dalla dotazione di cui al punto precedente a cui vanno aggiunti: 1 punto luce centrale o a parete, o perimetrale indiretta (diffusa), con relativo apparecchio o apparecchi illuminanti comandati sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) e una presa su ogni comodino oltre quella necessaria al funzionamento della lampada o applique, una ulteriore presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni della camera (TV, PC, frigo). Gli interruttori delle lampade da comodino o applique dovranno avere il potenziometro per regolazione intensità luminosa.
2.07.f * - Documentazione di presentazione dell'albergo in inglese oltre l'italiano, compreso: Welcome kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento).
2.07.g * - Documentazione di presentazione dell'albergo in due lingue oltre l'italiano (di cui una inglese), compreso: Welcome kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento), occorrente per scrivere, posacenere, materiale lustrascarpe.

2.07.h \* - Documentazione di presentazione dell'albergo in tre lingue oltre l'italiano (di cui una inglese), compreso: Welcome kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento), pubblicazione eventi, occorrente per scrivere, posacenere, materiale e/o servizio lustrascarpe.

2.08.b \* - Aria condizionata nelle camere, ovvero tutte le camere devono essere provviste di aria condizionata con controllo di temperatura estiva ed invernale regolabile all'interno della camera direttamente dall'ospite a quote altimetriche inferiori a 500 mt. sul livello del mare.

2.09.a - Illuminazione base composta da: 1 punto luce centrale o a parete (con relativa lampada o applique) comandato o dall'esterno o dall'interno del bagno, una lampada in prossimità dello specchio, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc...), pulsante o similare per chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia

2.09.b - Illuminazione complementare aggiuntiva a quella di base composta da: 1 punto luce a parete (con relativa lampada o applique) comandato dall'interno del bagno, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, aria calda asciugamani, ecc...)

2.09.c - Arredo base 1 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, acqua calda e fredda comandata con miscelatore, apparecchio phon a muro, cestino rifiuti.

2.09.d - Arredo base costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in alternativa Water-Bidet ecc...), cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, specchio, acqua calda e fredda, cestino rifiuti.

2.09.e - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto di: 3 tipi di asciugamani, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma e tappetino. (Requisiti non obbligatori per gli alberghi con specificazione aggiuntiva di "ecoalbergo")

2.09.f - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto di: 3 tipi di asciugamani, accappatoio, salviette, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma, sali da bagno, cuffia per doccia e tappetino. (Requisiti non obbligatori per gli alberghi con specificazione aggiuntiva di "ecoalbergo")

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A3		<b>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI E LOCALI COMPLEMENTARI DEGLI ALBERGHI</b>					
CLASSIFICAZIONE			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
3.01	Dimensionamento spazi comuni	sala o area comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per le prime 10 stanze, mq. 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore stanza.	X	X	maggiorata del 10%	maggiorata del 30%	maggiorata del 50%
3.02		ristorante posto in locale appositamente attrezzato, separato e distinto dagli altri locali comuni, servito da idoneo locale cucina				*	X
3.03	Locali o zone di servizio Office ai piani						X
3.03.a	sala o area riservata per riunioni					X	X
3.03.b	sala o area attesa/ lettura/ divertimento						X
3.04.a	bagni privati comuni e bagni di cortesia	comuni alle camere	X	X			
3.04.b		di cortesia	X	X	X	X	X
3.05.a	arredo e complementi spazi comuni	Un arredo base composto da salotto con punto luce, con 4 sedute (in poltrona o divano) ed un tavolino basso (o soluzione equipollente)			ogni 10 mq. di spazi comuni come da punto 3.01	ogni 20 mq. di spazi comuni come da punto 3.01	ogni 25 mq. di spazi comuni come da punto 3.01
3.05.b		Illuminazione di base della durata di 24 h, illuminazione di sicurezza anche in assenza di energia, come previsto dalla normativa antincendio vigente, adeguata illuminazione dei locali e disimpegni delle sale	X	X	X	X	X
3.05.c		Collegamenti informatici on-line in locali comuni	X	X	X	X	X
3.05.d		Televisore ad uso comune	X	X	X	X	X

3.06.a	impianti complementari negli spazi comuni, segnaletica	riscaldamento tradizionale o con sistemi equipollenti	X	X	X	X	X
3.06.b		aria condizionata				X	X
3.06.c		apparecchio telefonico ad uso comune	1	1	1	1	1
3.06.d		Ascensori in alberghi aventi più di due livelli		X	X	X	X
3.06.e		Montacarichi o ascensore di servizio riservato					X
3.06.f		Insegna principale	X	X	X	X	X
3.06.g		ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe di strutture soggette a vincoli)					X

**NOTE:**

3.01 -La sala comune può coincidere con la sala ristorante o colazione ove presente, ad esclusione degli alberghi a 4, 5 stelle.

3.02 \* se previsto il servizio ristorante

3.04.a - In quantità come previsto in tabella A2 per alberghi a 1, 2 stelle

3.04.b - Dislocati al piano di ingresso hotel, nei pressi del ricevimento, presso la sala colazioni, presso le sale conferenze, presso ogni gruppo di locali complementari. I servizi devono essere dotati di gabinetto distinto per sesso

3.05.c - In alternativa collegamento internet in camera .

3.06 d) e 3.06 e) Tali requisiti minimi non si applicano, per motivi strutturali, alle strutture ricettive già autorizzate. Resta fermo l'obbligo di garantire il servizio del trasporto di persone e bagagli per i disabili. E' obbligatorio, inoltre, indicare la mancanza di tali servizi su mezzi promo-pubblicitari.

*ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE*

A4	<b>PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVIZI OFFERTI, ORARI DEI RESIDENCES</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE</b>		<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>
4.01.a	Servizio ricevimento, portineria, informazioni	H	08.30-20.00	07.00-23.00
4.01.b		Lingue straniere correttamente parlate		1
4.02	Portiere di notte			X
4.05	Cambio biancheria bagno	servizio a richiesta	ogni 3 notti	giorni alterni
4.06	Cambio biancheria letto	servizio a richiesta	ogni 3 notti	giorni alterni
4.07	Servizio lavanderia stireria			servizio a richiesta
4.08	Servizio pulizia camere e/o locali accessori	servizio a richiesta	servizio a richiesta	servizio settimanale
4.09	Servizio parcheggio in autorimessa			X

**NOTE:**

4.01 - Servizio ricevimento, portineria, informazioni assicurato in ore (H) da personale "addetto" ovvero da persona/e (titolare, dipendente, coadiuvatore...) assegnata ad uno specifico servizio anche in via non esclusiva.

4.03.b - Sala comunque destinata al servizio di prima colazione, che fuori degli orari previsti viene dedicata ad altre attività e/o servizi compatibili

4.09 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage convenzionato assicurato: dalle 16 alle 24 ore per i 4 stelle

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A5 <b>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE UNITA' ABITATIVE DEI RESIDENCES</b>					
<b>CLASSIFICAZIONE</b>			<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>
5.01.a	Dimensionamento minimo camere al netto della stanza da bagno	Camera Singola	8 mq.	8 mq.	8 mq.
5.01.b		Camera Doppia	14 mq.	14 mq.	14 mq.
5.01.c		x ogni locale accessorio in appartamento (vano soggiorno)	8 mq	12 mq	16 mq
5.01.d		Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 2.01.b (mq. x posto letto in più)	6 mq.	6 mq.	6 mq.
5.01.e	appartamento costituito da monolocale (un ambiente per pernottamento, un bagno e angolo cottura)	appartamento da un posto letto	28 mq	28 mq	28 mq
5.01.f		appartamento da due posto letto*	38 mq	38 mq	38 mq
5.01.g	Letto supplementare	possibilità inserimento letto aggiunto	X	X	X
5.02.a	Locale cucina o angolo cottura composto da: lavabo con acqua corrente calda e fredda, un frigorifero, macchina del gas con forno e piano cottura e cappa. Inoltre: un mobile per stoviglie, un tavolo, sedie (una per ogni posto letto). In aggiunta a quanto elencato: lavastoviglie solo per i 4 stelle.		X	X	X
5.02.b	Locale bagno privato nell'appartamento		X	X	X
5.03.a	Arredo completo camere composto da:	letto *	X	X	X
5.03.b		comodino per ogni posto letto*	X	X	X
5.03.c		1 sedia o poltroncina per ogni p. letto	X	X	X
5.03.d		1 tavolino o 1 scrivania*			X
5.03.e		1 armadio a due ante	X	X	X
5.03.f		1 specchio*	X	X	X
5.03.g		1 cestino rifiuti	X	X	X
5.03.h		apparecchio televisivo	X	X	X

5.04.a	Arredo complementare per zona soggiorno o soggiorno appartamento composto da:	1 poltrona+1 per ciascun p. letto	X	X	X
5.04.b		1 tavolo basso	X	X	X
5.04.c		1 mobile a scaffali o vetrina o comò	X	X	X
5.05.a	Arredo complementare per ulteriori camere in appartamento composto da:	5.03.a+5.03.b+5.03.c+5.03.d+5.03.e			X
5.05.b		5.03.a+5.03.b+5.03.c+5.03.e		X	
5.05.c		5.03.a+5.03.b	X		
5.06.a	Complementi dell'appartamento	illuminazione base	X	X	X
5.06.b		pareti insonorizzate			X
5.06.d		collegamento internet		X*	X
5.06.e		collegamento TV satellitare o digitale		X*	X
5.06.f		dotazione materiale illustrativo *			X
5.07.a	Impianti complementari	riscaldamento tradizionale	X	X	
5.07.b		aria condizionata *			X
5.07.c		telefono con linea telefonica nell'appartamento			X*
5.08.a	Arredo, complementi ed impianti bagno	illuminazione base	X	X	X
5.08.b		arredo base 1			X
5.08.c		arredo base 2	X	X	
5.08.d		dotazione materiali 1	X	X	
5.08.e		dotazione materiali 2			X
5.08.f		chiamata di soccorso	X	X	X
		allegato integrato con le modifiche apportate dal r.r. 16/09			
<b>NOTE:</b>					
5.01.f -per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere incrementata di 10 mq					
5.01.g-il letto aggiunto o soluzione equivalente, può essere inserito nei vani di cui ai punti 5.01.b, 5.01.e, 5.01.f o nei locali accessori in appartamento di cui al punto 5.01.c, per persone che espressamente lo richiedano e dovrà essere rimosso entro il giorno successivo alla liberazione dell'appartamento da parte dell'ospite o in alternativa privato del relativo allestimento a funzione letto					
5.03 b, 5.03 d, 5.03 f* - In alternativa alle previste dotazioni minime, possono essere utilizzati arredi funzionalmente equivalenti					

5.06a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni dell'appartamento (TV, PC, frigo)
5.06.d*, 5.06.e* - Collegamenti facoltativi
5.06.f* - Documentazione di presentazione dell'albergo in inglese oltre l'italiano, compreso: Welcome kit (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento)
5.07.b * - Aria condizionata nelle unità abitative e nelle camere, ovvero tutte devono essere provviste di aria condizionata con controllo di temperatura estiva ed invernale regolabile all'interno della camera direttamente dall'ospite a quote altimetriche inferiori a 500 mt. sul livello del mare.
5.07.c * - In alternativa al telefono: citofono con interfono collegato alla portineria-reception
5.08.a - Illuminazione base composta da: 1 punto luce centrale o a parete (con relativa lampada o applique) comandato o dall'esterno o dall'interno del bagno, una lampada in prossimità dello specchio, una presa a disposizione in prossimità del lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc...), pulsante o similare per chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia
5.08.b - Arredo base 1 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, acqua calda e fredda comandata con miscelatore, apparecchio phon a muro, lavatrice o servizio lavanderia su richiesta
5.08.c - Arredo base 2 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in alternativa Water-Bidet ecc...), cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, specchio, acqua calda e fredda, lavatrice (o assicurare il servizio di lavanderia)
5.08.d - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma.
5.08.e - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, accappatoio, salviette, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma, sali da bagno, cuffia per doccia.

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

A6		<b>IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI E LOCALI COMPLEMENTARI DEI RESIDENCES</b>				
		<b>CLASSIFICAZIONE</b>		<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>
6.01	locali comuni	locale adibito al ricevimento degli ospiti e alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo in partenza di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per i primi 5 appartamenti, mq 1 per ognuno degli ulteriori appartamenti fino al decimo, mq 0,5 per ogni ulteriore appartamento		X	X	X
6.03	bagni di cortesia					X
6.04.a	Impianti complementari negli spazi comuni, segnaletica	riscaldamento tradizionale o con sistemi equipollenti		X	X	
6.04.b		aria condizionata				X
6.04.c		punto telefonico in area comune.				X
6.04.d *		ascensori in residences aventi più di due livelli		X	X	X
6.04.e*		montacarichi o ascensore di servizio riservato				X
6.04.f*		insegna principale		X	X	X
<b>NOTE:</b>						
6.04.d) e 6.04.e) Tali requisiti minimi non si applicano, per motivi strutturali, ai residences già operanti - in virtù della Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 108 TULPS o in possesso dell'attestato di classificazione . Resta fermo l'obbligo di garantire il servizio del trasporto di persone e bagagli per i disabili. E' obbligatorio, inoltre, indicare la mancanza di tali servizi su mezzi promo-pubblicitari.						
6.04.f - Insegna principale posta in posizione di maggior visibilità rispetto all'intorno.						